



BANCA D'ITALIA  
EUROSISTEMA

# **Bollettino di Vigilanza**

**Numero 11 - Novembre 2008**



# INDICE

## PARTE PRIMA

### PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE DELLE AUTORITÀ CREDITIZIE

#### I – MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (Presidente del C.I.C.R.)

1. Provvedimento d'urgenza. Regione Lazio: emissione obbligazionaria. . . . . 3

#### II – BANCA D'ITALIA

1. Accordo del 7 novembre 2008. Procedure connesse con lo scambio dei pareri relativi ai provvedimenti autorizzativi di cui al punto 5 del Protocollo d'intesa tra Banca d'Italia e CONSOB del 31.10.2007 . . . . . 4
2. Circolare n. 139 dell'11 febbraio 1991 (Fascicolo "Centrale dei rischi. Istruzioni per gli intermediari creditizi") - 11° aggiornamento del 10 novembre 2008. . . . . 12
3. Comunicazione del 25 novembre 2008. Computabilità di contributi pubblici nel patrimonio di vigilanza dei confidi . . . . . 13

## PARTE SECONDA

### PROVVEDIMENTI RILEVANTI DI CARATTERE PARTICOLARE

#### I – VARIAZIONI ALL'ALBO DELLE BANCHE

1. Iscrizioni . . . . . 17
2. Cancellazioni . . . . . 18
3. Altre variazioni . . . . . 19

#### II – VARIAZIONI ALL'ALBO DEI GRUPPI BANCARI

1. Iscrizioni . . . . . 20
2. Cancellazioni . . . . . 20
3. Variazioni nella composizione . . . . . 20
4. Altre variazioni . . . . . 21

### III – VARIAZIONI ALL'ELENCO SPECIALE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI

1. Iscrizioni .....	22
2. Cancellazioni .....	22
3. Altre variazioni .....	22

### IV – VARIAZIONI ALL'ALBO DELLE SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO E ALL'ELENCO ALLEGATO

#### – **Albo**

1. Iscrizioni .....	24
2. Cancellazioni .....	24
3. Altre variazioni .....	24

#### – **Elenco delle società di gestione estere armonizzate (allegato all'Albo)**

1. Iscrizioni .....	25
A) <i>Insedimento tramite succursale</i> .....	25
B) <i>Libera prestazione di servizi</i> .....	25
2. Cancellazioni .....	25
3. Altre variazioni .....	25

### V – PROVVEDIMENTI STRAORDINARI

#### – **Banche**

1. Bank Sepah - Cessazione della procedura di amministrazione straordinaria .....	26
---	----

### VI – SANZIONI AMMINISTRATIVE

#### **1. Sanzioni della Banca d'Italia**

– Provvedimento n. 705 del 4.11.2008. Banca di Cascina - Credito cooperativo (PI) .....	27
– Provvedimento n. 736 del 18.11.2008 Banca di credito cooperativo di Sorisole e Lepreno (BG) .....	28

#### **2. Opposizioni alla Corte d'Appello**

– Banca CARIGE - Cassa di risparmio di Genova e Imperia (GE) .....	30
– Banca CARIGE - Cassa di risparmio di Genova e Imperia (GE) .....	32





PARTE PRIMA

**PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE  
DELLE AUTORITÀ CREDITIZIE**





# I – MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(Presidente del C.I.C.R.)

## – PROVVEDIMENTI D'URGENZA

### 1. Regione Lazio: emissione obbligazionaria

#### COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

PRESIDENTE

Con le note (omissis) codesta Regione ha chiesto, ai sensi dell'art. 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281, il parere del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio in ordine all'emissione di un prestito obbligazionario.

Il prestito obbligazionario presenterebbe le seguenti caratteristiche:

- importo massimo: €1500 milioni;
- durata: fino a 30 anni;
- prezzo di emissione: alla pari;
- tasso: fisso o variabile;
- tasso massimo: tasso variabile non superiore a EURIBOR a 6 mesi + spread massimo di 80 p.b.; ovvero tasso fisso equivalente;
- rimborso: mediante rate di ammortamento comprensive di capitale e interesse;
- destinazione ricavato: spese di investimento per il 2008.

È stato inoltre precisato che l'effettuazione delle emissioni non osta al mantenimento degli obiettivi del Patto di stabilità interno per l'esercizio finanziario 2008 e, in via programmatica, per quelli futuri.

In relazione a quanto precede – sentiti il Dipartimento del Tesoro, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.M. 1° dicembre 2003, n. 389, e la Ragioneria Generale dello Stato, per i profili di legittimità delle operazioni d'indebitamento – si esprime, ai sensi dell'art. 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, parere favorevole in ordine alla emissione del prestito obbligazionario sopra descritto, da effettuare entro la seconda metà del corrente mese di novembre.

In linea con le osservazioni formulate dal Dipartimento del Tesoro, si evidenzia tuttavia che, mentre lo *spread* massimo di 80 punti base da applicare sul parametro variabile Euribor a sei mesi (o livello finanziariamente equivalente in caso di emissione a tasso fisso), inteso come costo complessivo massimo in termini parametrici coerente con il merito di credito dell'emittente, è da considerarsi adeguato per una durata trentennale con ammortamento "alla francese", nel caso rispettivamente di durate ventennali o venticinquennali – sempre con ammortamento a rata costante – scadenze che codesta Regione ha dichiarato di poter considerare possibili, per coerenza lo spread dovrebbe essere individuabile in massimi 70 p.b. e 75 p.b..

Del parere espresso con la procedura d'urgenza, *ex art.* 3, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si darà notizia al Comitato del credito nella prima riunione.

Roma, 25.11.2008

IL PRESIDENTE  
Giulio Tremonti

## II – BANCA D'ITALIA

### 1. **Accordo del 7 novembre 2008. Procedure connesse con lo scambio dei pareri relativi ai provvedimenti autorizzativi di cui al punto 5 del Protocollo d'intesa tra Banca d'Italia e CONSOB del 31.10.2007**

#### LA BANCA D'ITALIA E LA CONSOB

#### PRESO ATTO CHE

##### I) la BANCA d'ITALIA:

- a) autorizza l'esercizio dei servizi di gestione collettiva del risparmio, di gestione di portafogli e di consulenza in materia di investimenti da parte delle SGR, sentita la CONSOB, ai sensi dell'art. 34, comma 1, del TUF;
- b) autorizza la costituzione delle SICAV, sentita la CONSOB, ai sensi dell'art. 43, comma 1, del TUF;
- c) autorizza le operazioni di fusione e scissione di SGR e SICAV, sentita la CONSOB, ai sensi rispettivamente dell'art. 34, comma 4 e dell'art. 49, comma 3 del TUF;
- d) verifica l'esistenza di motivi ostativi all'estensione dell'operatività, acquisite le osservazioni della CONSOB, da parte delle SGR, ai sensi del Titolo TI, Cap. I, Sez. VI, par. 4 del Provvedimento della Banca d'Italia del 14.04.2005;
- e) provvede alla cancellazione dall'albo a seguito di rinuncia all'autorizzazione da parte di SGR, acquisite le osservazioni della CONSOB, ai sensi del Titolo TI, Cap. I, Sez. VI, par. 6 del Provvedimento della Banca d'Italia del 14.04.2005;
- f) autorizza, sentita la CONSOB, l'offerta in Italia di parti di OICR non rientranti nell'ambito di applicazione delle direttive in materia di organismi di investimento collettivo, ai sensi degli art. 42, comma 5 e 50, comma 2 del TUF;
- g) autorizza, sentita la CONSOB, l'esercizio all'estero di attività non ammesse al mutuo riconoscimento e dei servizi di investimento in paesi extra-comunitari da parte di SIM, ai sensi dell'art. 26 del TUF;

##### II) la CONSOB:

- a) autorizza l'esercizio dei servizi di investimento da parte delle SIM, sentita la Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del TUF;
- b) delibera sulle domande di rinuncia all'autorizzazione dei servizi di investimento da parte di SIM, sentita la Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 13, comma 1 del regolamento CONSOB n. 16190/2007;
- c) dichiara la decadenza dall'autorizzazione alla prestazione dei servizi di investimento da parte di SIM, sentita la Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 15, comma 4 del regolamento CONSOB n. 16190/2007;
- d) autorizza, sentita la Banca d'Italia, l'esercizio in Italia dei servizi di investimento da parte di imprese di investimento extra-comunitarie, ai sensi dell'art. 28 del TUF;
- e) delibera sulle domande di rinuncia all'autorizzazione dei servizi di investimento, sentita la Banca d'Italia, da parte di imprese di investimento extra-comunitarie, ai sensi dell'art. 21 del regolamento CONSOB n. 16190/2007;

- f) dichiara la decadenza dall'autorizzazione alla prestazione dei servizi di investimento, sentita la Banca d'Italia, da parte di imprese di investimento extra-comunitarie, ai sensi dell'art. 21 del regolamento CONSOB n. 16 190/2007;
- g) autorizza, sentita la Banca d'Italia, l'esercizio in Italia di attività non ammesse al mutuo riconoscimento da parte di imprese di investimento comunitarie, ai sensi dell'art. 27 del TUF;
- h) delibera sulle domande di rinuncia all'autorizzazione di attività non ammesse al mutuo riconoscimento, sentita la Banca d'Italia, da parte di imprese di investimento comunitarie, ai sensi dell'art. 24, comma 8 del regolamento CONSOB n. 16190/2007;
- i) dichiara la decadenza dall'autorizzazione alla prestazione di attività non ammesse al mutuo riconoscimento, sentita la Banca d'Italia, da parte di imprese di investimento comunitarie, ai sensi dell'art. 24, comma 8 del regolamento CONSOB n. 16190/2007;

III) la BANCA d'ITALIA e la CONSOB.

rilasciano i rispettivi nulla-osta alla commercializzazione in Italia di quote di fondi comuni d'investimento e di azioni di SICAV armonizzati, ai sensi degli art. 42, comma 1, 2 e 3 e art. 50, comma 2, del TUF;

CONSIDERATO CHE

il Protocollo d'intesa stipulato tra le due Autorità in data 31.10.2007, ai sensi dell'art. 5, comma 5-bis, del TUF, prevede che le Autorità concordino le procedure, anche di tipo informatico, connesse con lo scambio dei pareri relativi ai provvedimenti autorizzativi per i quali il TUF prevede il rilascio di pareri

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

1. Nei casi di provvedimenti autorizzativi relativi a imprese di investimento, SGR e OICR non armonizzati di competenza della Banca d'Italia, sentita la CONSOB, si applica la procedura di cui all'allegato 1.
2. Nei casi di provvedimenti autorizzativi relativi a imprese di investimento di competenza della CONSOB, sentita la Banca d'Italia, si applica la procedura di cui all'allegato 2.
3. In materia di offerta in Italia di parti di OICR esteri armonizzati, si applica la procedura di cui all'allegato 3.
4. Le procedure descritte nel presente accordo, che sostituiscono quelle disciplinate dal Protocollo d'intesa adottato in data 12.07.1999, entrano in vigore il giorno di pubblicazione sui siti Internet della Banca d'Italia e della CONSOB.

Roma, 7 novembre 2008

PER LA BANCA D'ITALIA  
IL DIRETTORE GENERALE  
Fabrizio Saccomanni

PER LA CONSOB  
IL DIRETTORE GENERALE  
Antonio Rosati

Allegato 1 - Procedimenti di competenza della Banca d'Italia sentita la CONSOB

- 1) La Banca d'Italia, non appena verificata la completezza e la regolarità dell'istanza, richiede alla CONSOB il parere (o le osservazioni) di competenza con comunicazione inviata alla sede di Milano della Commissione, nella quale viene specificato il termine di decorrenza iniziale del procedimento. Alla richiesta di parere sono acclusi i documenti indicati in calce;
- 2) al fine di ridurre al minimo i tempi di spedizione, l'invio dei documenti deve avvenire con il mezzo più celere;
- 3) entro 10 giorni dalla richiesta di parere, vengono attivati contatti informali tra i competenti Uffici della Banca d'Italia e della CONSOB al fine di verificare le prime risultanze dell'istruttoria;
- 4) nel caso in cui la CONSOB ritenga - ai fini del rilascio del parere alla Banca d'Italia - che il soggetto istante debba fornire chiarimenti, comunica, anche via fax o e-mail, il contenuto delle proprie richieste alla Banca d'Italia;
- 5) la Banca d'Italia nella lettera di richiesta di chiarimenti al soggetto istante recepisce il contenuto delle richieste della CONSOB di cui al precedente punto 4), provvedendo a indirizzare la lettera di richiesta di chiarimenti "per conoscenza" alla CONSOB e invitando il soggetto istante a trasmettere i riscontri richiesti anche alla CONSOB medesima;
- 6) la Banca d'Italia comunica alla CONSOB ogni sospensione da essa disposta del termine del procedimento, con la specificazione della decorrenza e della relativa motivazione (necessità di acquisire il parere della CONSOB, ovvero i chiarimenti richiesti al soggetto istante, ovvero le informazioni richieste ad Autorità estere, ovvero l'esito della perizia o dell'ispezione disposta per verificare l'esistenza e l'ammontare del patrimonio della società istante);
- 7) la CONSOB rilascia il parere (o le eventuali osservazioni) entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione sub 1). Nel caso di richiesta al soggetto istante dei chiarimenti di cui al precedente punto 5), la CONSOB rilascia il parere (o le eventuali osservazioni) entro 20 giorni dalla data di ricezione da parte di entrambe le Autorità di tutti i chiarimenti necessari;
- 8) la CONSOB anticipa la lettera di parere (o le eventuali osservazioni) alla Banca d'Italia a mezzo fax;
- 9) la CONSOB, laddove ritenga, per i profili di competenza, di non formulare osservazioni in ordine ai procedimenti di cui al punto I, lettere d) ed e) del preambolo, lascerà decorrere i termini di cui al precedente punto 7), senza trasmettere osservazioni;
- 10) la Banca d'Italia comunica tempestivamente alla CONSOB l'esito del procedimento.

*Elenco della documentazione da inviare alla CONSOB, unitamente alla domanda — contenente le informazioni previste per ciascun procedimento — presentata dal soggetto istante.*

1.A SGR e SICAV

Autorizzazione all'esercizio del servizio di gestione del risparmio da parte delle SGR, ai sensi dell'art. 34, comma 1, del TUF e alla costituzione delle SICAV, ai sensi dell'art. 43, comma 1, del TUF:

- 1) copia dell'atto costitutivo e dello statuto sociale, con gli estremi di iscrizione della società nel registro delle imprese (per le SGR) o copia del progetto di atto costitutivo e di statuto della società (per le SICAV);

- 2) programma concernente l'attività iniziale;
- 3) relazione sulla struttura organizzativa della società;
- 4) elenco dei soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente, al capitale della società (per le SGR) o dei soci promotori (per le SICAV), con l'indicazione delle rispettive quote di partecipazione in valore assoluto e in termini percentuali;
- 5) elenco nominativo di tutti i componenti gli organi di amministrazione e controllo nonché degli eventuali amministratori delegati, dei direttori generali e dei soggetti che ricoprono funzioni equivalenti, con indicazione delle generalità complete;
- 6) nell'ipotesi di prestazione di servizi di investimento, documentazione attestante l'adesione della società ad un sistema di indennizzo a tutela degli investitori riconosciuto ai sensi dell'art. 59 del Testo Unico.

Autorizzazione alle operazioni di fusione e scissione di SGR e SICAV, ai sensi rispettivamente dell'art. 34, comma 4 e dell'art. 49 del TUF:

- progetto di fusione o di scissione e relativa relazione illustrativa.

Nulla-osta all'estensione dell'operatività, da parte di SGR, ai sensi del Titolo TI, Cap. I, Sez. VI, par. 4 del Provvedimento della Banca d'Italia del 14.04.2005:

- nuovo programma di attività e relazione sulla struttura organizzativa.

Cancellazione dall'albo a seguito di rinuncia all'autorizzazione dei servizi di gestione collettiva del risparmio da parte di SGR, ai sensi del Titolo TI, Cap. I, Sez. VI, par. 6 del Provvedimento della Banca d'Italia del 14.04.2005:

- documentazione allegata all'istanza di rinuncia.

#### 1.B. SIM

Autorizzazione all'esercizio all'estero di attività non ammesse al mutuo riconoscimento e dei servizi di investimento in paesi extra-comunitari, anche senza stabilirvi succursali, da parte di SIM, ai sensi dell'art. 26 del TUF:

- documentazione allegata all'istanza.

#### 1.C. OICR

Autorizzazione all'offerta in Italia di parti di OICR non rientranti nell'ambito di applicazione delle direttive in materia di organismi di investimento collettivo, ai sensi degli art. 42, comma 5 e 50 del TUF:

- 1) documentazione relativa al modulo di vigilanza nel Paese di origine;
- 2) documenti relativi all'informativa da fornire al pubblico;
- 3) nota illustrativa dello schema di funzionamento dell'OICR;
- 4) descrizione del programma di attività che l'OICR intende svolgere in Italia.

## Allegato 2 - Procedimenti di competenza della CONSOB sentita la Banca d'Italia

- 1) La CONSOB, non appena verificata la completezza e la regolarità dell'istanza, richiede alla Banca d'Italia il parere di competenza con comunicazione inviata all'Amministrazione Centrale in Roma, nella quale viene specificato il termine di decorrenza iniziale del procedimento. Alla richiesta di parere sono acclusi i documenti indicati in calce;
- 2) al fine di ridurre al minimo i tempi di spedizione, l'invio dei documenti deve avvenire con il mezzo più celere;
- 3) entro 10 giorni dalla richiesta di parere, vengono attivati contatti informali tra i competenti uffici della CONSOB e della Banca d'Italia al fine di verificare le prime risultanze dell'istruttoria;
- 4) nel caso in cui la Banca d'Italia ritenga - ai fini del rilascio del parere alla CONSOB, che il soggetto istante debba fornire chiarimenti - comunica, anche via fax o e-mail, il contenuto delle proprie richieste alla CONSOB;
- 5) la CONSOB nella lettera di richiesta di chiarimenti al soggetto istante recepisce il contenuto delle richieste della Banca d'Italia di cui al precedente punto 4), provvedendo a indirizzare la lettera di richiesta di chiarimenti "per conoscenza" alla Banca d'Italia e invitando il soggetto istante a trasmettere i riscontri richiesti anche alla Banca d'Italia medesima;
- 6) la CONSOB comunica alla Banca d'Italia ogni sospensione da essa disposta del termine del procedimento, con l'indicazione della decorrenza e della relativa motivazione (necessità di acquisire il parere della Banca d'Italia, ovvero i chiarimenti richiesti al soggetto istante, ovvero le informazioni richieste ad Autorità estere);
- 7) la Banca d'Italia rilascia il parere entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione sub 1). Nel caso di richiesta al soggetto istante dei chiarimenti di cui al precedente punto 5), la Banca d'Italia rilascia il parere entro 20 giorni dalla data di ricezione da parte di entrambe le Autorità di tutti i chiarimenti necessari;
- 8) la Banca d'Italia anticipa alla CONSOB la lettera di parere a mezzo fax;
- 9) la CONSOB comunica tempestivamente alla Banca d'Italia l'esito del procedimento.

*Elenco della documentazione da inviare alla Banca d'Italia, unitamente alla domanda — contenente le informazioni previste per ciascun procedimento — presentata dal soggetto istante.*

### 2.A SIM

Autorizzazione all'esercizio dei servizi di investimento da parte delle SIM, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del TUF, dell'art. 8, comma 1, del regolamento CONSOB n. 16190/2007:

- 1) copia dell'atto costitutivo e relativo statuto sociale munito della certificazione di vigenza rilasciata dall'Ufficio del registro delle imprese;
- 2) per le società già operative, situazione patrimoniale e relazione dell'incaricato del controllo contabile sulla società;
- 3) elenco nominativo e generalità complete di tutti i componenti gli organi di amministrazione e controllo con l'indicazione dei relativi poteri e delle eventuali deleghe assegnate, nonché, dei direttori generali e dei soggetti che svolgono funzioni equivalenti a quella del direttore generale;
- 4) elenco dei soggetti che partecipano direttamente e indirettamente al capitale della società, con l'indicazione delle rispettive quote di partecipazione in valore assoluto e in termini percentuali;

- 5) programma concernente l'attività iniziale;
- 6) relazione sulla struttura organizzativa della società;
- 7) documentazione attestante l'adesione della società ad un sistema di indennizzo a tutela degli investitori riconosciuto ai sensi dell'art. 59 del Testo Unico;
- 8) documentazione prevista dalle disposizioni della Banca d'Italia ai fini della verifica dell'idoneità dei soggetti che intendono acquisire una partecipazione qualificata in una SIM e del gruppo della SIM stessa.

Delibera sulle domande di estensione dell'autorizzazione ad ulteriori servizi di investimento da parte di SIM, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del regolamento CONSOB n. 16190/2007:

- 1) nuovi programma di attività e relazione sulla struttura organizzativa;
- 2) dichiarazione del soggetto incaricato del controllo contabile sulla società attestante l'entità del capitale sociale versato nonché l'ammontare e la composizione del patrimonio netto al momento della presentazione della domanda;
- 3) nel caso in cui sia stato necessario procedere alla modifica dell'atto costitutivo e relativo statuto, copia del verbale dell'assemblea dei soci.

Delibera sulle domande di rinuncia all'autorizzazione dei servizi di investimento da parte di SIM, ai sensi dell'art. 13 del regolamento CONSOB n. 16190/2007:

- eventuale documentazione allegata all'istanza di rinuncia.

## 2.B IMPRESE DI INVESTIMENTO EXTRA-COMUNITARIE

Autorizzazione all'esercizio in Italia dei servizi di investimento da parte di imprese di investimento extra-comunitarie, ai sensi dell'art. 28 del TUF e dell'art. 18 del regolamento CONSOB n. 16190/2007:

- 1) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto sociale certificato vigente dalla competente autorità dello Stato d'origine;
- 2) dichiarazione da parte dell'incaricato del controllo contabile sulla società o dell'organo, comunque denominato, titolare di funzioni equivalenti, attestante l'entità del capitale sociale versato e l'inesistenza a carico dell'impresa di procedure concorsuali o altre equivalenti;
- 3) elenco e generalità dei componenti gli organi di amministrazione e controllo, o degli organi comunque denominati titolari di funzioni equivalenti, con indicazione dei poteri attribuiti ai singoli componenti;
- 4) indicazione del soggetto che esercita il controllo dell'impresa, secondo la nozione di controllo di cui all'articolo 23 del D. Lgs. 1.09.1993, n. 385;
- 5) mappa del gruppo con indicazione della localizzazione territoriale delle sue componenti e principali rami di attività;
- 6) situazione patrimoniale riferita ad una data non anteriore a 60 giorni rispetto a quella di inoltro della domanda;
- 7) programma concernente l'attività iniziale che l'impresa intende svolgere in Italia;
- 8) copia dell'autorizzazione allo svolgimento dei servizi che l'impresa intende svolgere in Italia, rilasciata dall'autorità competente dello Stato d'origine.
- 9) in caso di stabilimento di succursali:
  - descrizione della struttura organizzativa delle succursali;
  - verbale della riunione dell'organo che ha verificato i requisiti di professionalità e di onorabilità dei responsabili delle succursali;
  - dichiarazione dell'avvenuto versamento del fondo di dotazione della prima succursale.

Domande di estensione dell'autorizzazione ad ulteriori servizi di investimento, da parte di imprese di investimento extra-comunitarie, ai sensi dell'art. 28 del TUF e dell'art. 12 del regolamento CONSOB n. 16190/2007:

- 1) nuovo programma di attività e relazione sulla struttura organizzativa;
- 2) dichiarazione del soggetto incaricato del controllo contabile sulla società o dell'organo, comunque denominato, titolare di funzioni equivalenti, attestante l'entità del capitale sociale versato, nonché l'ammontare e la composizione del patrimonio netto al momento della presentazione della domanda; 3) nel caso in cui sia stato necessario procedere alla modifica dell'atto costitutivo e relativo statuto, copia dei medesimi certificati vigenti dalla competente autorità dello Stato d'origine.

Delibera sulle domande di rinuncia all'autorizzazione dei servizi di investimento, da parte di imprese di investimento extra-comunitarie, ai sensi dell'art. 28 del TUF e dell'art. 13 del regolamento CONSOB n. 16190/2007:

- eventuale documentazione allegata all'istanza di rinuncia.

## 2.C IMPRESE DI INVESTIMENTO COMUNITARIE

Autorizzazione all'esercizio in Italia di attività non ammesse al mutuo riconoscimento da parte di imprese di investimento comunitarie, ai sensi dell'art. 27 del TUF e dell'art. 24 del regolamento CONSOB n. 16190/2007:

- 1) attestazione, rilasciata dall'Autorità competente dello Stato membro d'origine, che l'impresa di investimento ivi svolge effettivamente e regolarmente i servizi per i quali è richiesta l'autorizzazione, in base alle disposizioni vigenti in tale Stato;
- 2) programma di attività contenente la descrizione delle modalità di svolgimento dei servizi e di ricerca della clientela;
- 3) relazione illustrativa dell'assetto organizzativo e patrimoniale adottato per lo svolgimento del servizio da autorizzare.

Delibera sulle domande di rinuncia all'autorizzazione di attività non ammesse al mutuo riconoscimento, da parte di imprese di investimento comunitarie, ai sensi dell'art. 13 del regolamento CONSOB n. 16190/2007:

- eventuale documentazione allegata all'istanza di rinuncia.



Allegato 3 - Procedimenti in materia di commercializzazione in Italia di OICR esteri  
armonizzati

1) Laddove dall'esame della comunicazione preventiva ricevuta dall'OICR emerga l'esigenza di acquisire integrazioni e/o chiarimenti, vengono tempestivamente attivati contatti informali tra i competenti uffici della Banca d'Italia e della CONSOB.

2) Interruzione dei termini:

A. nell'ipotesi in cui una Autorità ritenga necessario interrompere il termine per richiedere all'OICR integrazioni e/o chiarimenti, la lettera inviata all'OICR è indirizzata "per conoscenza" all'altra Autorità e contiene l'invito per l'OICR a produrre anche a quest'ultima Autorità le integrazioni e i chiarimenti richiesti;

B. nell'ipotesi in cui sia la Banca d'Italia sia la CONSOB, ciascuna per gli aspetti di competenza, ritengano di interrompere i termini, le lettere sono inviate all'OICR pressoché contestualmente e "per conoscenza" all'altra Autorità;

C. dopo aver ricevuto le integrazioni e/o i chiarimenti richiesti, sono tempestivamente attivati contatti informali tra i competenti uffici della Banca d'Italia e della CONSOB al fine di conoscere le rispettive posizioni in merito all'istanza.

3) La lettera con cui la CONSOB comunica all'OICR che nulla osta alla commercializzazione è indirizzata "per conoscenza" anche alla Banca d'Italia.

4) Nel caso in cui entrambe le Autorità decidano di negare il nulla-osta, le lettere di risposta all'OICR sono inviate pressoché contestualmente e indirizzate per "conoscenza" anche all'altra Autorità.

5) Qualora una sola delle due Autorità ritenga di non poter concedere il nulla-osta di competenza, essa procede alla conseguente comunicazione all'OICR, dandone informativa anche all'altra Autorità.

6) Al fine di ridurre i tempi di trasmissione, le comunicazioni tra Autorità e con l'OICR vengono inviate anche via fax o e-mail.

## 2. Circolare n. 139 dell'11 febbraio 1991 (Fascicolo "Centrale dei rischi. Istruzioni per gli intermediari creditizi") - 11° aggiornamento del 10 novembre 2008 (1)

Con l'11° aggiornamento la soglia di censimento della Centrale dei rischi ("CR") viene abbassata da 75.000 a 30.000 euro. Le sofferenze continuano ad essere rilevate senza limite di importo.

La raccolta di informazioni sui finanziamenti di piccolo importo, attualmente rilevati dalla Centrale dei rischi di importo contenuto (CRIC) istituita con delibera del Comitato interministeriale per il Credito ed il Risparmio del 3 maggio 1999, risulta funzionale agli obiettivi del servizio centralizzato dei rischi e consente di soddisfare i crescenti fabbisogni informativi della Banca d'Italia connessi con le funzioni di vigilanza creditizia, di ricerca e analisi economica. Soddisfa inoltre l'esigenza di accrescere l'efficienza del servizio ed è in linea con l'evoluzione della CR da sistema per il controllo del pluri affidamento a sistema informativo sulle relazioni creditizie della clientela.

La soglia di 30.000 euro, in un'ottica di bilanciamento di costi e benefici per il sistema finanziario, risulta al momento la più idonea a soddisfare le esigenze informative connesse con le richiamate finalità.

L'entrata in vigore della nuova soglia è fissata per la rilevazione riferita a gennaio 2009. A partire da tale data gli intermediari non dovranno più effettuare le segnalazioni alla CRIC. Il D.M. n. 374/2008 (pubblicato in G.U.- Serie Generale n. 257 del 3 novembre 2008) ha infatti abrogato la delibera del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio istitutiva della CRIC e revocato la concessione del servizio alla SIA-SSB s.p.a..

Per il periodo di un anno dall'entrata in vigore del decreto in parola, prevista per il 1° gennaio 2009, la CRIC continuerà ad assicurare il servizio di prima informazione e l'accesso ai dati presenti nel proprio archivio da parte dei diretti interessati. Gli intermediari dovranno ovviamente rettificare, in caso di errore, i dati presenti in CRIC.

Nelle more dell'entrata in vigore della nuova soglia, al fine di contenere gli oneri del sistema finanziario, devono ritenersi esonerati dalla partecipazione alla CRIC gli intermediari di nuova costituzione e quelli in procinto di aderire al suddetto sistema di rilevazione.

---

(1) Il testo integrale aggiornato della Circolare è pubblicato all'indirizzo [http://www.bancaditalia.it/vigilanza/banche/normativa/disposizioni/c139/Circ\\_139\\_11\\_agto.pdf](http://www.bancaditalia.it/vigilanza/banche/normativa/disposizioni/c139/Circ_139_11_agto.pdf) (ndr).

### 3. Comunicazione del 25 novembre 2008. Computabilità di contributi pubblici nel patrimonio di vigilanza dei confidi

La normativa di vigilanza valorizza il ruolo dei confidi nel ridurre i costi dell'informazione sui soggetti da affidare ed i rischi per i casi di inadempimento, favorendo in tal modo l'accesso al credito delle piccole e medie imprese. In particolare, il quadro normativo dettato in sede di recepimento delle direttive comunitarie 2006/48/CE e 2006/49/CE e del nuovo accordo di Basilea sul capitale (Basilea II) consente di riconoscere effetti di attenuazione del rischio di credito alle garanzie rilasciate dai confidi vigilati a fronte di finanziamenti bancari alle imprese.

Le specifiche disposizioni di vigilanza in materia di banche di garanzia collettiva dei fidi e di confidi che si iscrivono nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del Testo Unico Bancario (TUB) sono state emanate dalla Banca d'Italia nel febbraio scorso, in esito a un'ampia consultazione dell'industria (1).

La disciplina prescrive, ai fini della costituzione dei confidi in forma di banca cooperativa ovvero della loro iscrizione nell'elenco speciale, l'osservanza di determinati requisiti prudenziali e organizzativi, tra cui una dotazione patrimoniale sufficiente a fronteggiare i rischi dell'attività. In considerazione delle peculiarità normative e operative dei confidi, sono dettati criteri alla luce dei quali la Banca d'Italia valuta la computabilità nel patrimonio di vigilanza delle poste non specificamente riconducibili alle categorie individuate dalle disposizioni applicabili alla generalità degli intermediari.

In proposito, sono venute all'attenzione della Banca d'Italia problematiche relative al regime prudenziale dei contributi e dei fondi di origine pubblica attribuiti ai confidi, sulle quali si forniscono di seguito alcune indicazioni (2).

#### 1. Vincoli di destinazione.

In base alle vigenti disposizioni, ai fini della computabilità nel patrimonio di vigilanza le poste presenti nei bilanci dei confidi — ove non specificamente riconducibili alle categorie individuate dalle norme di carattere generale — sono valutate dalla Banca d'Italia sulla base della loro piena disponibilità e stabilità nel tempo nonché del loro grado di subordinazione (3).

I fondi pubblici attribuiti ai confidi, tuttavia, spesso presentano vincoli di destinazione (di natura territoriale; riferiti a particolari tipologie di investimento ovvero a specifiche finalità; relativi a specifiche classi dimensionali di imprese; ecc.) che li rendono non pienamente disponibili in quanto utilizzabili soltanto a copertura delle perdite che si manifestano su determinati portafogli di attività e non su tutte le perdite aziendali. In altri casi, i fondi sono assegnati ai confidi in semplice gestione (ad esempio, fondi antiusura assegnati ai sensi della legge n. 108/96 e relative disposizioni di attuazione). In tutte le predette ipotesi, i fondi non sono computabili nel patrimonio di vigilanza.

Ciò considerato, l'inclusione dei fondi pubblici nel patrimonio di vigilanza dei confidi non può essere riconosciuta in via generale ma è valutata dalla Banca d'Italia — nell'esame delle

(1) Cfr. disposizioni di vigilanza in materia di banche di garanzia collettiva dei fidi, emanate il 28 febbraio 2008 ([http://www.bancaditalia.it/vigilanza/banche/normativa/disposizioni/provv/banche\\_garanzia\\_collettiva\\_fidi.pdf](http://www.bancaditalia.it/vigilanza/banche/normativa/disposizioni/provv/banche_garanzia_collettiva_fidi.pdf)); Circolare n. 216 del 5 agosto 1996 "Istruzioni di Vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell'«Elenco speciale»", 9° aggiornamento del 28 febbraio 2008 ([http://www.bancaditalia.it/vigilanza/intermediari/normativa/exart107tub/c216/Circ\\_216\\_9\\_agg.pdf.pdf](http://www.bancaditalia.it/vigilanza/intermediari/normativa/exart107tub/c216/Circ_216_9_agg.pdf.pdf)). Il Ministro dell'economia e delle finanze aveva adottato il 9 novembre 2007 un decreto recante i criteri oggettivi, riferiti al volume di attività finanziaria e ai mezzi patrimoniali, in base ai quali sono individuati i confidi tenuti a chiedere l'iscrizione nell'elenco speciale.

(2) Tali problematiche coinvolgono anche l'interpretazione di norme di legge, in merito alle quali è stato acquisito, per quanto di competenza, il parere del Ministero dell'economia e delle finanze.

(3) Cfr. par. 11 delle disposizioni di vigilanza del 28 febbraio 2008 e Capitolo XIII, Sezione IV, delle Istruzioni di Vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell'«Elenco speciale». Tali criteri sono dettati in conformità alle disposizioni comunitarie in materia di fondi propri (art. 63 della direttiva 2006/48/CE).

istanze per l'iscrizione nell'elenco speciale o per la costituzione di una banca di garanzia collettiva — previa verifica, caso per caso, della circostanza che detti fondi non siano assegnati in gestione nonché dell'effettiva assenza di vincoli di destinazione, anche sulla base del contenuto delle attestazioni allo scopo rilasciate dall'ente pubblico erogante.

Si ha peraltro presente il disposto dell'art. 1, comma 134, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008), che, nel consentire ai confidi di imputare a fondo consortile, capitale sociale o apposita riserva i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici, esistenti alla data del 30 giugno 2007, ha espressamente e *ope legis* eliminato ogni preesistente vincolo di destinazione su detti fondi.

Pertanto, in relazione ai fondi contabilizzati nel bilancio del confidi alla data del 30 giugno 2007 in conformità della citata previsione di legge, non saranno necessarie la preventiva verifica dell'assenza di vincoli di destinazione né apposite attestazioni dell'ente erogante ai fini della valutazione circa la computabilità nel patrimonio di vigilanza. La Banca d'Italia valuterà, in ogni caso, che detti fondi siano effettivamente di pertinenza del confidi, e in particolare che non si tratti di somme per le quali l'intermediario svolge esclusivamente un servizio di gestione per conto dell'ente erogante.

## 2. Fondi DOCUP.

Nei bilanci dei confidi sono spesso presenti fondi di origine comunitaria, disciplinati da regolamenti dell'Unione Europea (4) e gestiti dalle Regioni sulla base di apposite convenzioni (c.d. fondi DOCUP). Tali fondi presentano, in base alla disciplina loro propria, specifici vincoli di destinazione.

Al riguardo, considerata l'origine e la specifica disciplina di detti fondi, e avuto presente che l'ambito di applicazione del citato art. 1, comma 134, della l. finanziaria 2008 risulta limitato ai contributi dello Stato, delle Regioni e di altri enti pubblici nazionali, si fa presente che i Fondi DOCUP non possono essere computati nel patrimonio di vigilanza dei confidi (5). È fatta salva l'eventualità che, al termine degli interventi finanziati con Fondi della specie, la quota residua, se disponibile per l'ente pubblico gestore e in assenza di vincoli di destinazione impressi dalla normativa comunitaria, sia attribuita al confidi e da questi imputata a mezzi patrimoniali.

---

(4) Cfr. in particolare regolamento (CE) n. 1260/1999.

(5) Gli stessi fondi, peraltro, possono a determinate condizioni essere trattati dal confidi come un deposito in contanti a protezione delle garanzie costituite mediante fondi monetari (cfr. disposizioni di vigilanza del 28.2.2008 in materia di banche di garanzia collettiva dei fidi, par. "10. Fondi monetari"; Istruzioni di Vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell'«Elenco speciale», Capitolo XIII, Sezione IV).

PARTE SECONDA

**PROVVEDIMENTI RILEVANTI DI CARATTERE PARTICOLARE**



**1. Iscrizioni**

- "BANCO DI SICILIA S.P.A.", con sede in PALERMO, numero di matricola Albo 5698 e numero di codice meccanografico 1020.7, risultante dal mutamento dell'oggetto sociale della società finanziaria UniCredit Servizi Retail Tre SpA. La banca è stata iscritta nell'Albo delle banche con decorrenza 1 novembre 2008.
- "UNICREDIT BANCA S.P.A.", con sede in BOLOGNA, numero di matricola Albo 5696 e numero di codice meccanografico 2008.1, risultante dal mutamento dell'oggetto sociale della società finanziaria UniCredit Servizi Retail Uno SpA. La banca è stata iscritta nell'Albo delle banche con decorrenza 1 novembre 2008.
- "UNICREDIT BANCA DI ROMA S.P.A.", con sede in ROMA, numero di matricola Albo 5697 e numero di codice meccanografico 3002.3, risultante dal mutamento dell'oggetto sociale della società finanziaria UniCredit Servizi Retail Due SpA. La banca è stata iscritta nell'Albo delle banche con decorrenza 1 novembre 2008.
- "BANCA POPOLARE DEL MEZZOGIORNO S.P.A.", con sede legale in CROTONE, numero di matricola Albo 5704 e numero di codice meccanografico 5256.3, risultante dalla fusione per unione tra "BANCA POPOLARE DI CROTONE - SOCIETÀ PER AZIONI", con sede legale in CROTONE, e "BANCA POPOLARE DEL MATERANO S.P.A.", con sede legale in MATERA. La banca è stata iscritta nell'Albo delle banche con decorrenza 3 novembre 2008.
- "BANCO SANTANDER S.A.", succursale italiana di banca estera comunitaria (SPAGNA), con sede in MILANO, numero di matricola Albo 5702 e numero di codice meccanografico 3389.4. La banca è stata iscritta nell'Albo delle banche con decorrenza 17 novembre 2008.  
  
Il "BANCO SANTANDER S.A." è stato abilitato a svolgere le seguenti attività ammesse al mutuo riconoscimento:
  - raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili;
  - operazioni di prestito;
  - leasing finanziario;
  - servizi di pagamento;
  - emissione e gestione mezzi di pagamento;
  - rilascio garanzie e impegni di firma;
  - consulenza e servizi.
- "BANCA SVILUPPO ECONOMICO S.P.A. IN FORMA ABBREVIATA BASE S.P.A.", con sede in CATANIA, numero di matricola Albo 5705 e numero di codice meccanografico 3393.6. La banca è stata iscritta nell'Albo delle banche con decorrenza 24 novembre 2008.
- "EMIL BANCA - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA", con sede in Bologna, numero di matricola Albo 5701 e numero di codice meccanografico 7072.2, risultante dalla fusione per unione tra la "EMIL BANCA - CREDITO COOPERATIVO - BOLOGNA - SOCIETA' COOPERATIVA" (di cui assume il codice meccanografico) e il "CREDITO COOPERATIVO BOLOGNESE - SOCIETA' COOPERATIVA", entrambi con sede in BOLOGNA. La banca è stata iscritta nell'Albo delle banche con decorrenza 24 novembre 2008.
- "HYPO REAL ESTATE BANK AG", succursale italiana di banca estera comunitaria (GERMANIA), con sede in MILANO, numero di matricola Albo 5700 e numero di codice

meccanografico 3315.9, a seguito di fusione per incorporazione di "HYPO REAL ESTATE BANK INTERNATIONAL AG", con sede legale in MILANO. La succursale è stata iscritta nell'Albo delle banche con decorrenza 27 novembre 2008.

"HYPO REAL ESTATE BANK AG" è stata abilitata a svolgere le seguenti attività ammesse al mutuo riconoscimento:

- raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili;
  - operazioni di prestito;
  - leasing finanziario;
  - servizi di pagamento;
  - emissione e gestione mezzi di pagamento;
  - rilascio garanzie e impegni di firma;
  - partecipazione alle emissioni titoli e servizi;
  - consulenza e servizi;
  - gestione patrimoni;
  - custodia e amministrazione valori mobiliari;
  - consulenza in materia di investimenti;
  - sottoscrizione e/o collocamento di strumenti finanziari con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente.
- "MAINFIRST BANK AKTIENGESELLSCHAFT", succursale italiana di banca estera comunitaria (GERMANIA), con sede in MILANO, numero di matricola Albo 5706 e numero di codice meccanografico 3394.4. La banca è stata iscritta nell'Albo delle banche con decorrenza 28 novembre 2008.

"MAINFIRST BANK AKTIENGESELLSCHAFT" è stata abilitata a svolgere le seguenti attività ammesse al mutuo riconoscimento:

- operazioni in valori mobiliari;
- consulenza e servizi;
- gestione patrimoni.

## **2. Cancellazioni**

- "BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL GOLFO DI GELA" – SOCIETÀ COOPERATIVA, con sede in GELA (CALTANISSETTA), numero di matricola Albo 5373.6 e numero di codice meccanografico 7049.0, a seguito della cessione del ramo di azienda alla "BANCA DI CREDITO COOPERATIVO G. TONIOLO DI SAN CATALDO" – SOCIETÀ COOPERATIVA, con sede in SAN CATALDO (CALTANISSETTA), numero di matricola Albo 193 e numero di codice meccanografico 8952.4. La banca è stata cancellata dall'Albo delle banche con decorrenza 1 novembre 2008.
- "BANCA POPOLARE DI CROTONE - SOCIETÀ PER AZIONI", con sede in CROTONE, numero di matricola Albo 384 e numero di codice meccanografico 5256.3, a seguito di fusione per unione con "BANCA POPOLARE DEL MATERANO S.P.A.", con sede legale in MATERA, che ha originato la "BANCA POPOLARE DEL MEZZOGIORNO S.P.A.", con sede legale in CROTONE. La banca è stata cancellata dall'Albo delle banche con decorrenza 3 novembre 2008.
- "BANCA POPOLARE DEL MATERANO S.P.A.", con sede legale in MATERA, numero di matricola Albo 4622 e numero di codice meccanografico 5398.3, a seguito di fusione per unione con "BANCA POPOLARE DI CROTONE - SOCIETÀ PER AZIONI", con sede legale in CROTONE, che ha originato la "BANCA POPOLARE DEL MEZZOGIORNO



S.P.A.", con sede legale in CROTONE. La banca è stata cancellata dall'Albo delle banche con decorrenza 3 novembre 2008.

- "EMIL BANCA - CREDITO COOPERATIVO - BOLOGNA - SOCIETÀ COOPERATIVA", con sede in Bologna, numero di matricola Albo 5454 e numero di codice meccanografico 7072.2, a seguito di fusione per unione con il "CREDITO COOPERATIVO BOLOGNESE - SOCIETÀ COOPERATIVA", con sede in Bologna, che ha originato la nuova "EMIL BANCA - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETÀ COOPERATIVA", con sede in Bologna. La banca è stata cancellata dall'Albo delle banche con decorrenza 24 novembre 2008.
- "CREDITO COOPERATIVO BOLOGNESE - SOCIETÀ COOPERATIVA", con sede in Bologna, numero di matricola Albo 5499 e numero di codice meccanografico 7082.1, a seguito di fusione per unione con la "EMIL BANCA CREDITO COOPERATIVO BOLOGNA - SOCIETÀ COOPERATIVA", con sede in Bologna, che ha originato la "EMIL BANCA - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETÀ COOPERATIVA", con sede in Bologna. La banca è stata cancellata dall'Albo delle banche con decorrenza 24 novembre 2008.
- "HYPO REAL ESTATE BANK INTERNATIONAL AG", succursale italiana di banca estera comunitaria (GERMANIA), con sede in MILANO, numero di matricola Albo 5621 e numero di codice meccanografico 3315.9, a seguito di fusione per incorporazione in "HYPO REAL ESTATE BANK AG", con sede legale in MILANO, numero di matricola Albo 5700 e numero di codice meccanografico 3315.9. La succursale è stata cancellata dall'Albo delle banche con decorrenza 27 novembre 2008.
- "BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI FENIS NUS E SAINT MARCEL - COOPERATIVE DE CREDIT DE FENIS NUS E SAINT MARCEL - SOCIETÀ COOPERATIVA", con sede in FENIS (AOSTA), numero di matricola Albo 5008 e numero di codice meccanografico 8130.7, a seguito di fusione per incorporazione in "BANCA DI CREDITO COOPERATIVO VALDOSTANA - COOPERATIVE DE CREDIT VALDOTAINE - SOCIETÀ COOPERATIVA", con sede legale in GRESSAN (AOSTA), numero di matricola Albo 4887 e numero di codice meccanografico 8587.8. La banca è stata cancellata dall'Albo delle banche con decorrenza 29 novembre 2008.

### 3. Altre variazioni

- "BANCA UCB S.P.A.", con sede in MILANO, numero di matricola Albo 5325 e numero di codice meccanografico 3054.4, con decorrenza 14 novembre 2008, varia la propria denominazione in "BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SPA", mantenendo gli stessi numeri di matricola Albo e di codice meccanografico.
- In data 13 novembre 2008, le competenti Autorità dello Stato di origine hanno avviato una "procedura di insolvenza" nei confronti della banca tedesca "LEHMAN BROTHERS BANKHAUS AKTIENGESELLSCHAFT" (numero di matricola Albo 5613 e codice meccanografico 3303.5), con succursale in Italia (Milano); la procedura fa seguito al precedente provvedimento di moratoria del 15.9.2008.

Sulla base delle vigenti disposizioni italiane (art. 95-bis, comma 1 TUB), la procedura produce effetto anche nei confronti della succursale italiana, senza ulteriori formalità.

## II – VARIAZIONI ALL'ALBO DEI GRUPPI BANCARI

### 1. **Iscrizioni** (nessuna)

### 2. **Cancellazioni** (nessuna)

### 3. **Variazioni nella composizione**

- "BANCO DI SICILIA S.P.A.", con sede in PALERMO, con decorrenza 1 novembre 2008 è stata inclusa nel "GRUPPO UNICREDIT".
- "UNICREDIT BANCA DI ROMA S.P.A.", con sede in ROMA, con decorrenza 1 novembre 2008 è stata inclusa nel "GRUPPO UNICREDIT".
- "UNICREDIT BANCA S.P.A.", con sede in BOLOGNA, con decorrenza 1 novembre 2008 è stata inclusa nel "GRUPPO UNICREDIT".
- "CAPITALIA PARTECIPAZIONI S.P.A.", con sede in ROMA, con decorrenza 1 novembre 2008 è stata cancellata dal "GRUPPO UNICREDIT".
- "LENG LOI LIMITED", con sede in HONG KONG, con decorrenza 1 novembre 2008 è stata cancellata dal "GRUPPO UNICREDIT".
- "EQUILON S.P.A.", con sede in MILANO, è stata cancellata dal "GRUPPO BANCARIO MEDIOBANCA", con decorrenza dal 1° novembre 2008.
- "LINEA SPA", con sede in MILANO, è stata cancellata dal "GRUPPO BANCARIO MEDIOBANCA", con decorrenza dal 1° novembre 2008.
- "BANCA POPOLARE DEL MEZZOGIORNO S.P.A.", con sede legale in CROTONE, con decorrenza 3 novembre 2008 è stata inclusa nel "GRUPPO BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA".
- "BANCA POPOLARE DI CROTONE S.P.A.", con sede legale in CROTONE, con decorrenza 2 novembre 2008 è stata cancellata dal "GRUPPO BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA".
- "BANCA POPOLARE DEL MATERANO S.P.A.", con sede legale in MATERA, con decorrenza 3 novembre 2008 è stata cancellata dal "GRUPPO BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA".
- "VERONA GESTIONI SGR S.P.A.", con sede legale in VERONA, con decorrenza 3 novembre 2008 è stata cancellata dal "GRUPPO BANCARIO BANCA POPOLARE DI VICENZA".
- "SEASHELL II SRL", con sede in MILANO, con decorrenza 13 novembre 2008 è stata inclusa nel "GRUPPO MONTE DEI PASCHI DI SIENA".
- "CDT ADVISOR S.A.", con sede in LUSSEMBURGO, con decorrenza 17 novembre 2008 è stata cancellata dal "GRUPPO UNICREDIT".
- "CENTRUM USLUG KSIEGOWYCH SPOLKA Z O.O.", con sede in CRACOVIA (POLONIA), con decorrenza 18 novembre 2008 è stata cancellata dal "GRUPPO UNICREDIT".

- "ALTER SOCIETÀ DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE SPA", con sede in MILANO, con decorrenza 18 novembre 2008 è stata cancellata dal "GRUPPO MELIORBANCA".
- "UNICREDIT CONSUMER FINANCING IFN S.A.", con sede in BUCAREST (ROMANIA), con decorrenza 28 novembre 2008 è stata inclusa nel gruppo "GRUPPO UNICREDIT".

#### **4. Altre variazioni**

- La società "WAVE SOLUTIONS HUNGARY BANK ES PENZÜGYTECHNIKAI TANACSADA KFT.", con sede a BUDAPEST, appartenente al "GRUPPO UNICREDIT", ha modificato la propria denominazione sociale in "WARAM SOLUTIONS HUNGARY BANK ES PENZÜGYTECHNIKAI TANACSADA KFT." con decorrenza 13 novembre 2007.
- "GRUPPO BANCA UCB", con sede in MILANO, con decorrenza dal 14 novembre 2008 ha variato la propria denominazione in "GRUPPO BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE".
- "UNICREDIT CHINA CAPITAL LTD", con sede in HONG KONG, appartenente al "GRUPPO UNICREDIT", con decorrenza 18 novembre 2008 ha variato la propria denominazione in "UNICREDIT ADVISORY LIMITED".
- "BA-CA BETRIEBSOBJEKTE GMBH", con sede in VIENNA (AUSTRIA), appartenente al "GRUPPO UNICREDIT", con decorrenza 19 novembre 2008 ha variato la propria denominazione in "BA BETRIEBSOBJEKTE GMBH".
- "INTESA BANK IRELAND PUBLIC LIMITED COMPANY", con sede in DUBLINO (IRLANDA), appartenente al "GRUPPO BANCARIO INTESA SANPAOLO", con decorrenza 30 novembre 2007 ha variato la propria denominazione in "INTESA BANK IRELAND PLC (IN LIQUIDAZIONE)".

### III – VARIAZIONI ALL'ELENCO SPECIALE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI

#### 1. Iscrizioni

- "ESCHILO FINANCE SRL", codice meccanografico 33408.6, con sede in CONEGLIANO (TREVISO), è stata iscritta nell'Elenco speciale degli intermediari finanziari di cui all'art. 107 del d.lgs 385/93, con Provvedimento della Banca d'Italia N. 1162587 del 3 novembre 2008.
- "UCB SERVICE SRL", codice meccanografico 33326.0, con sede in MILANO, è stata iscritta nell'Elenco speciale degli intermediari finanziari di cui all'art. 107 del d.lgs 385/93, con Provvedimento della Banca d'Italia N. 1174461 del 5 novembre 2008.
- "VOBA FINANCE N. 2 SRL", codice meccanografico 33402.9, con sede in CONEGLIANO (TREVISO), è stata iscritta nell'Elenco speciale degli intermediari finanziari di cui all'art. 107 del d.lgs 385/93, con Provvedimento della Banca d'Italia N. 1174463 del 5 novembre 2008.
- "GUERCINO SOLUTIONS SRL", codice meccanografico 33387.2, con sede in MILANO, è stata iscritta nell'Elenco speciale degli intermediari finanziari di cui all'art. 107 del d.lgs 385/93, con Provvedimento della Banca d'Italia N. 1188509 del 10 novembre 2008.
- "QUADRIVIO FINANCE SRL", codice meccanografico 33405.2, con sede in CONEGLIANO (TREVISO), è stata iscritta nell'Elenco speciale degli intermediari finanziari di cui all'art. 107 del d.lgs 385/93, con Provvedimento della Banca d'Italia N. 1197070 del 12 novembre 2008.
- "ALICANTE FINANCE SRL", codice meccanografico 33406.0, con sede in CONEGLIANO (TREVISO), è stata iscritta nell'Elenco speciale degli intermediari finanziari di cui all'art. 107 del d.lgs 385/93, con Delibera della Banca d'Italia N. 752 del 27 novembre 2008.

#### 2. Cancellazioni

- "LINEA SPA", codice meccanografico 19262.5, con sede in MILANO, a seguito della incorporazione in COMPASS S.p.A., è stata cancellata dall'Elenco speciale degli intermediari finanziari di cui all'art. 107 del d.lgs 385/93, con decorrenza dal 1° novembre 2008.

#### 3. Altre variazioni

- "MASTER DOLFIN SRL", codice meccanografico 32761.9, con sede in CONEGLIANO (TREVISO), con decorrenza 4 novembre 2008 varia la propria denominazione in "VIOLA FINANZA SRL".
- "QUINTO FINANCE SRL", codice meccanografico 33228.8, con sede in ROMA, con decorrenza 5 novembre 2008 varia la propria denominazione in "CREDICO FINANCE 8 SRL".

- "FL FINANCE SRL", codice meccanografico 32929.2, con sede in BRESCIA, con decorrenza 17 novembre 2008 varia la propria denominazione in "FL FINANCE SRL IN LIQUIDAZIONE".
- "CIVILEASING SPA", codice meccanografico 33237.9, con sede in CIVIDALE DEL FRIULI (UDINE), con decorrenza 25 novembre 2008 trasferisce la propria sede in UDINE.

## IV – VARIAZIONI ALL'ALBO DELLE SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO E ALL'ELENCO ALLEGATO

### – ALBO

#### 1. Iscrizioni

- La "GE REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT SGR S.p.A." (15301.5), con sede in Milano, autorizzata con provvedimento della Banca d'Italia del 18 novembre 2008 alla prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio di cui all'art. 34 del d.lgs. 58/98, realizzata anche attraverso l'istituzione e la gestione di fondi speculativi, è stata iscritta al n. 277 dell'Albo di cui all'art. 35, 1° comma del citato decreto.

#### 2. Cancellazioni

- La "LYXOR SGR S.P.A." (cod. 15228) con sede in Milano, è stata cancellata dall'albo di cui all'art. 35 del d.lgs. 58/98 (TUF) con decorrenza dal 10 novembre 2008 per rinuncia all'autorizzazione;
- La "GOLDMAN SACHS SGR S.P.A." (cod. 15103) con sede in Milano, è stata cancellata dall'albo di cui all'art. 35 del d.lgs. 58/98 (TUF) con decorrenza dal 12 novembre 2008 per effetto della fusione transfrontaliera per incorporazione in Goldman Sachs International..

#### 3. Altre variazioni

- La "CASTELLO SGR" (cod. 15158) con sede in Milano, ha ampliato la propria operatività all'istituzione e gestione di fondi comuni di investimento immobiliari speculativi, con decorrenza dal 27 novembre 2008.

– **ELENCO DELLE SOCIETÀ DI GESTIONE ESTERE ARMONIZZATE  
(ALLEGATO ALL'ALBO)**

**1. Iscrizioni**

A) *Insedimento tramite succursale* (nessuno)

B) *Libera prestazione di servizi* (nessuna)

**2. Cancellazioni** (nessuna)

**3. Altre variazioni** (nessuna)

– **BANCHE**

**1. Cessazione della procedura di amministrazione straordinaria (1)**

In data 26 novembre 2008, si è conclusa la procedura di amministrazione straordinaria della succursale della banca iraniana "Bank Sepah", con sede in Roma, disposta con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 26 maggio 2007. La predetta succursale resta soggetta alla misura del congelamento disposta nelle sedi internazionali e al conseguente divieto di effettuare operazioni e, segnatamente, di svolgere attività bancaria.

---

(1) Il provvedimento è pubblicato nella G. U. – Serie Generale n. 6 del 9 gennaio 2009, pag. 120 (*ndr*).



## VI – SANZIONI AMMINISTRATIVE

### 1. Sanzioni della Banca d'Italia

#### – BANCA DI CASCINA - CREDITO COOPERATIVO (PI)

##### LA BANCA D'ITALIA

VISTO il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – TUB e successive modifiche e integrazioni);

VISTA la legge 28 dicembre 2005, n. 262 recante “Disposizioni per la Tutela del Risparmio e la Disciplina dei Mercati Finanziari”;

VISTI il provvedimento della Banca d'Italia n. 473798 del 27 aprile 2006 recante “Modalità organizzative per l’attuazione del principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie nell’ambito della procedura sanzionatoria (art. 24, comma 1, della legge 28 dicembre 2005, n. 262)” e le Istruzioni di vigilanza in materia di procedura sanzionatoria amministrativa;

CONSIDERATO che la Vigilanza Bancaria e Finanziaria della Banca d'Italia ha accertato con riguardo alla BCC di Cascina (PI) l’irregolarità di seguito indicata:

- carenze nei controlli, nell’istruttoria e nella gestione del credito da parte dei componenti ed ex componenti il Consiglio di Amministrazione e dell’ex Direttore Generale (art. 53, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 385/93; tit. IV, cap. 11, Istr. di Vig.).

– omissis –

VISTA la nota (omissis) – corredata del parere (omissis) dell’Avvocato Capo - con la quale la Commissione per l’esame delle irregolarità, in osservanza del principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all’irrogazione della sanzione, fissato dall’art. 24 della legge 262/05, ha proposto al Direttorio della Banca d'Italia l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 144 TUB nei confronti degli esponenti aziendali, trasmettendo i relativi atti;

##### IL DIRETTORIO

Preso atto che sussistono, in base alle motivazioni esposte nella citata proposta della Commissione, qui integralmente richiamate e recepite, gli estremi per l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie;

##### DISPONE

A carico delle persone di seguito indicate, nella qualità per ciascuna di esse precisata, è inflitta, ai sensi dell’art. 144 TUB, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

**Componenti il Consiglio di Amministrazione:**

Bertini Stefano, Rossi Sergio Achille, Coco Enrico, Parra Alessandro, Geri Federica;

**Ex componenti il Consiglio di Amministrazione:**

Mancini Marco (in carica fino al 20.05.2007), Bulleri Ezio (in carica fino al 20.05.2007);

**Ex Direttore Generale:**

Mariani Vittorio (in carica fino al 31.05.2007)

Per l'irregolarità sopra descritta euro 3.000,00 ciascuno.

Totale complessivo delle sanzioni: euro 24.000,00.

– omissis –

*Roma, 4.11.2008*

IL GOVERNATORE: M. DRAGHI

\* \* \*

– **BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SORISOLE E DI LEPRENO (BG)**

LA BANCA D'ITALIA

VISTO il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – TUB e successive modifiche e integrazioni);

VISTA la legge 28 dicembre 2005, n. 262 recante "Disposizioni per la Tutela del Risparmio e la Disciplina dei Mercati Finanziari";

VISTI il provvedimento della Banca d'Italia n. 473798 del 27 aprile 2006 recante "Modalità organizzative per l'attuazione del principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie nell'ambito della procedura sanzionatoria (art. 24, comma 1, della legge 28 dicembre 2005, n. 262)" e le Istruzioni di vigilanza in materia di procedura sanzionatoria amministrativa;

CONSIDERATO che la Vigilanza Bancaria e Finanziaria della Banca d'Italia ha accertato con riguardo alla BCC di Sorisole e Lepreno (BG) l'irregolarità di seguito indicata:

- posizioni ad andamento anomalo e previsioni di perdite non segnalate all'Organo di Vigilanza da parte del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Direttore (art. 51 d.lgs. 385/93, tit. VI, cap. 1 Istr. Vig.).

– omissis –

VISTA la nota (omissis) – corredata del parere (omissis) dell'Avvocato Capo - con la quale la Commissione per l'esame delle irregolarità, in osservanza del principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione, fissato dall'art. 24 della legge 262/05, ha proposto al Direttorio della Banca d'Italia l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 144 TUB nei confronti degli esponenti aziendali, trasmettendo i relativi atti;

#### IL DIRETTORIO

Preso atto che sussistono, in base alle motivazioni esposte nella citata proposta della Commissione, qui integralmente richiamate e recepite, gli estremi per l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie;

#### DISPONE

A carico delle persone di seguito indicate, nella qualità per ciascuna di esse precisata, sono inflitte, ai sensi dell'art. 144 TUB, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

#### **Componenti il Consiglio di Amministrazione:**

Agazzi Andrea, Bonaldi Costantino, Baggi Duillio, Carrara Basilio, Castelli Mario, Locatelli Camillo, Sonzogni Michele, Vetturi Andrea Renato, Zanetti Tullio;

#### **Componenti il Collegio Sindacale:**

Nembrini Luca, Giudici Massimo, Mazzoleni Alberto;

#### **Direttore:**

Baioni Roberto

Per l'irregolarità sopra descritta euro 4.500,00, ciascuno.

Totale complessivo delle sanzioni proposte: euro 58.500,00.

– omissis –

*Roma, 18.11.2008*

IL GOVERNATORE: M. DRAGHI

\* \* \*

## 2. Opposizioni alla Corte d'Appello

– **BANCA CARIGE - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA (GE)**

LA CORTE D'APPELLO DI ROMA  
SEZIONE PRIMA CIVILE  
AFFARI CAMERA DI CONSIGLIO

– omissis –

riunita in camera di consiglio ha emesso il seguente

DECRETO

nel procedimento iscritto al n. 5817 del ruolo generale per gli affari da trattarsi in Camera di Consiglio dell'anno 2008 e vertente

TRA

MERINDOL NICOLAS,

– omissis –

reclamante

E

BANCA D'ITALIA

– omissis –

resistente

E

con l'intervento del Pubblico Ministero.

OGGETTO: opposizione a delibera sanzionatoria della Banca d'Italia.

### CONSIDERATO IN FATTO

Con reclamo, notificato l'11 aprile 2008, Merindol Nicolas, quale componente del Consiglio di Amministrazione della Banca CARIGE s.p.a., ha impugnato la delibera n. 83, del 12 febbraio 2008 della Banca d'Italia, che ha gli irrogato la complessiva sanzione amministrativa pecuniaria di 32.000,00 euro per le violazioni della normativa del Testo Unico Bancario (articolo 53, 3° comma, lettera d) del D.Lgs. 385/93) relative:

- a) alla carenza nell'organizzazione e nei controlli interni da parte del Consiglio di Amministrazione e del Direttore;
- b) all'inosservanza, da parte del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Direttore, di specifiche disposizioni impartite dalla Banca d'Italia in materia di partecipazioni al capitale delle compagnie assicurative controllate (nel caso di specie la mancata richiesta di autorizzazione per un'operazione di aumento del capitale);
- c) alla carenza nell'istruttoria, erogazione, gestione e controllo del credito da parte del Consiglio di Amministrazione e del Direttore.

Sostiene il reclamante:

- a) quanto all'addebito sub a), la sua estraneità, per ragioni temporali, alla contestazione dell'aver consentito al Comitato esecutivo di assumere decisioni di rilievo in luogo del Consiglio;
- b) quanto all'addebito sub b), la non necessità dell'autorizzazione e la propria buona fede nascente dalla esplicita richiesta dell'aumento di capitale da parte dell'istituto di vigilanza del settore assicurativo ISVAP;
- c) quanto all'addebito sub c), la conformità del sistema organizzativo interno della banca alle norme vigenti nella materia;
- d) la disparità di trattamento rispetto ad altro Consigliere d'Amministrazione verso il quale non era stata richiesta alcuna procedura sanzionatoria.

La Banca d'Italia ha analiticamente contestato le avverse doglianze.

Il Pubblico Ministero ha concluso per il rigetto del reclamo.

– omissis –

PTM

La Corte di Appello di Roma, Sezione Prima Civile, rigetta il reclamo proposto da Merindol Nicolas avverso la delibera n. 83, del 12 febbraio 2008 della Banca d'Italia

– omissis –

Così deciso in Roma il 17 novembre 2008

Depositato in Cancelleria  
oggi 17 NOV. 2008

IL PRESIDENTE  
Dott. Massimo Crescenzi

\* \* \*

– **BANCA CARIGE - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA (GE)**

LA CORTE D'APPELLO DI ROMA  
SEZIONE PRIMA CIVILE  
AFFARI CAMERA DI CONSIGLIO

– omissis –

riunita in camera di consiglio ha emesso il seguente

DECRETO

nel procedimento iscritto al n. 5905 del ruolo generale per gli affari da trattarsi in Camera di Consiglio dell'anno 2008 e vertente

TRA

SCERNI ENRICO MARIA,

– omissis –

reclamante

E

BANCA D'ITALIA

– omissis –

resistente

E

con l'intervento del Pubblico Ministero.

OGGETTO: opposizione a delibera sanzionatoria della Banca d'Italia.

#### CONSIDERATO IN FATTO

Con reclamo, notificato il 4 aprile 2008, Scerni Enrico Maria, quale componente del Consiglio di Amministrazione della Banca CARIGE s.p.a., ha impugnato la delibera n. 83, del 12 febbraio 2008 della Banca d'Italia, che gli ha irrogato la complessiva sanzione amministrativa pecuniaria di 18.000,00 euro, con responsabilità civile di Banca Carige s.p.a. e con obbligo di esercitare il regresso, per le violazioni della normativa del Testo Unico Bancario (articolo 53, 3° comma, lettera d) del D.Lgs. 385/93) relative:

- a) alla carenza nell'organizzazione e nei controlli interni da parte del Consiglio di Amministrazione e del Direttore;
- b) alla carenza nell'istruttoria, erogazione, gestione e controllo del credito da parte del Consiglio di Amministrazione e del Direttore.

Sostiene il reclamante:

- a) di non aver potuto esercitare il proprio diritto di difesa per fatto e colpa dell'istituto bancario;
- b) l'illegittimità del diritto di rivalsa obbligatorio della banca nei suoi confronti.

La Banca d'Italia ha analiticamente contestato le avverse doglianze.

Il Pubblico Ministero ha concluso per il rigetto del reclamo.

– omissis –

PTM

la Corte di Appello di Roma, Sezione Prima Civile, rigetta il reclamo proposto da Scerni Enrico Maria avverso la delibera n. 83, del 12 febbraio 2008 della Banca d'Italia.

– omissis –

Così deciso in Roma il 17 novembre 2008

Depositato in Cancelleria  
oggi 17 NOV. 2008

IL PRESIDENTE  
Dott. Massimo Crescenzi

\* \* \*